

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice
identificativo: 1259
Data ricezione: 31/03/2022

Argomento: **Controlli**

Oggetto: **Verifica di non inadempienza tramite Agenzia delle Entrate Riscossioni (ex Equitalia).**

Quesito: La Stazione Appaltante, prima di liquidare un fornitore per importi superiori ad € 5.000 + IVA, deve obbligatoriamente svolgere la verifica di "non inadempienza" tramite il sito di Agenzia delle Entrate Riscossioni (Ex Equitalia). Nell'effettuare tale operazione il sistema, chiede d'inserire i seguenti dati: l'identificativo del pagamento e l'importo. In presenza di due fatture del medesimo operatore economico (OE), riferite però ad acquisti diversi sia nel tempo che per tipologia (uno è per beni effettuato mesi prima del secondo, relativo invece a lavori), delle quali solo una d'importo superiore agli € 5.000 + IVA, come è più corretto operare tra le successive due opzioni? OPZIONE 1 - occorre procedere con due ordini di pagamento distinti ed effettuare la verifica d'inadempienza per la sola fattura d'importo superiore alla predetta soglia; OPZIONE 2 - risulta più opportuno effettuare un unico titolo di pagamento, caricandone l'identificativo nel portale ex Equitalia in luogo del numero di fattura (il sistema consente di inserire solamente un dato) oltre che la somma degli importi dei due documenti fiscali. Qualora invece si sia in possesso di due fatture riferite allo stesso servizio erogato dal medesimo OE (Es.: fattura del servizio di pulizie per mese di gennaio di € 3.000 ed un'altra riferita al mese di febbraio per € 3.000), è corretto operare in maniera analoga a quanto indicato alla precedente OPZIONE 2?

Risposta: Il quesito riguarda l'adempimento previsto dall'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che impone alle amministrazioni pubbliche la verifica di "non inadempienza" prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, importo così come modificato dalla legge finanziaria per l'anno 2018 (L. n. 205/2017). Pertanto la verifica ex art. 48 bis sopra richiamato concerne ogni singolo pagamento qualora sia di importo superiore 5.000 euro, anche in caso di più fatture riferite allo stesso servizio erogato dal medesimo OE. Riguardo alle opzioni da voi descritte è corretta l'opzione 1.